



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto del Preside STS n. */2026

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Bando di selezione, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca post lauream – Classe di Scienze Tecnologie e Società – Cod. BE 2026-03-ST5

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Risorse Umane, Appalti, Edilizia e Patrimonio

U.O.: Risorse Umane

IL PRESIDE

VISTO	lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore di Pavia, emanato con Decreto Rettorale n. 46 del 09/03/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/03/2022;
VISTA	la Legge 30/12/2010, n° 240, ed in particolare l'art. 18, co.5, lett. f;
RICHIAMATO	il Regolamento per l'Istituzione e il conferimento di Borse di studio per attività di ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia emanato con Decreto Rettorale n. 742 del 27/11/2025;
CONSIDERATA	la richiesta del Dott. Marcello Arosio, di cui al prot. n. 3198 del 18/03/2026, di avvio della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca, dal titolo "Hydrological risk assessment and mitigation for infrastructure under climate change", da attivare nell'ambito della Classe di Scienze Tecnologie e Società;
RICHIAMATA	la delibera del Consiglio della Classe di Scienze Tecnologie e Società del 24/03/2026 di approvazione dell'attivazione della suddetta borsa;
ACCERTATA	la copertura finanziaria assicurata dai fondi residui derivanti dell'attività di consulenza svolta dal dott. Marcello Arosio – Progetto Autostrada Pedemontana;
RITENUTO	di dover provvedere all'emanazione del bando in oggetto;

DECRETA

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia bandisce una procedura di selezione per n. 1 Borsa di studio per attività di ricerca post lauream, ai sensi del Regolamento della Scuola, come dettagliato nell'Allegato 1 al presente bando che ne costituisce parte integrante.

Le Borse di ricerca sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico, nonché alla partecipazione a gruppi e progetti di ricerca della Scuola ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f) della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 – DURATA E IMPORTO DELLA BORSA

La durata della Borsa di ricerca è riportata nell'Allegato 1 al presente bando.

L'importo lordo percipiente della Borsa è riportato nell'Allegato 1 ed è sottoposto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo. L'importo erogato è da ritenersi comprensivo di ogni eventuale costo legato all'espletamento dell'attività di ricerca prevista dal progetto.

Le borse sono corrisposte in rate mensili, salvo tempestiva comunicazione da parte del Responsabile scientifico del mancato svolgimento dell'attività programmata, nel qual caso il pagamento viene sospeso.

Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono concorrere all'assegnazione delle Borse di ricerca i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del titolo di laurea o laurea specialistica o magistrale, rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titoli equipollenti conseguiti presso Atenei stranieri la cui idoneità sia accertata dalla Commissione Giudicatrice.

In caso di titoli estero, alla domanda dovranno essere allegati documenti utili a consentire alla Commissione di pronunciarsi in merito all'equivalenza. Il titolo deve essere ufficiale nel sistema universitario di riferimento, rilasciato da un'istituzione ufficialmente accreditata nel paese di origine, e deve essere riconosciuto equivalente dalla Commissione, per natura, livello e corrispondenza disciplinare, ai titoli italiani sopra indicati, ai soli fini del conferimento della Borsa di ricerca. Nei sistemi universitari esteri che prevedono un percorso unico di studi che integri la laurea di secondo livello e il dottorato e che rilascino un titolo unitario, la Commissione valuta la corrispondenza del titolo, anche se di livello superiore.

I/Le candidati/e che ne siano già in possesso alla data di presentazione delle domande possono indicare gli estremi del decreto di riconoscimento accademico del titolo (rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980, ex equipollenza, o dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001).

Nell'Allegato 1 al presente bando possono essere esplicitati ulteriori requisiti di ammissione aggiuntivi.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Classe proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale.

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando, nonché i titoli posseduti, i documenti e gli allegati ritenuti utili ai fini della valutazione da parte della Commissione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/iuss/>.

Non sono accettate altre modalità di invio delle domande o della documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre i termini indicati nell'Allegato 1 al presente bando.

Dopo la scadenza del suddetto termine non sono ammesse integrazioni documentali, salvo che sia l'Amministrazione procedente a richiederle.

All'applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia; in alternativa, l'applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

Il/la candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico .PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda la procedura consente di salvare i dati inseriti in modalità "bozza", consentendone la modifica e/o l'integrazione. Entro il suddetto termine, la domanda di ammissione alla procedura deve essere compilata in maniera definitiva e la data di presentazione telematica sarà certificata dal sistema informatico mediante apposita ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Una volta presentata la domanda e ricevuta l'e-mail di conferma, non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma potrà solo essere ritirata cliccando il tasto Ritira/Withdraw nella pagina iniziale (cruscotto). Eventualmente il/la candidato/a potrà presentare una nuova domanda.

Allo scadere del termine per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda telematica.

Ad ogni domanda verrà attribuito un identificativo numerico che dovrà essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con altra modalità, la presentazione della domanda di ammissione dovrà essere perfezionata e conclusa come segue:

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra riportate, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo di firma dovrà essere scansato e caricato nel sistema in PDF.

Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/iuss>.

Art. 5 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione, le candidate e i candidati dovranno:

1. selezionare la procedura a cui intendono partecipare, definita dal titolo dell'attività di ricerca, dal Responsabile Scientifico, dal numero di posti messi a bando, dall'importo totale lordo soggetto e dalla durata della borsa;
2. dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il Titolare e il Responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dall'informativa medesima;
3. dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, di assumersi la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato nella domanda e di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le candidate e i candidati dovranno poi dichiarare, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci:

1. le proprie generalità, luogo e data di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini della selezione (se diverso dalla residenza), specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, se posseduto;
2. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente bando, specificando la denominazione del titolo, l'Ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito, la durata, la votazione finale e la data di rilascio, il titolo della tesi e il nome del relatore;
3. in caso di titolo conseguito all'estero, il possesso del decreto di riconoscimento accademico di cui all'art. 3 del presente bando ovvero la presentazione di copia del titolo conseguito all'estero e del certificato con l'elenco degli esami sostenuti con relativa votazione. Nel caso in cui i documenti fossero in una lingua diversa da inglese, francese e spagnolo, occorre allegarli con la traduzione legalizzata;
4. l'eventuale possesso di ulteriori titoli di studio;
5. di aver preso visione del bando e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
6. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Classe proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale;
7. di essere consapevole di quanto previsto dal bando di concorso in ordine ai divieti di cumulo e incompatibilità con l'oggetto della selezione e che la mancata rimozione delle eventuali cause di incompatibilità, entro il termine per la sottoscrizione del contratto, comporterà l'impossibilità di assumere la titolarità della borsa di ricerca;
8. di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione relativa alle dichiarazioni rese nella presente domanda tramite posta elettronica all'indirizzo selezione.hr@iusspavia.it;
9. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
10. l'eventuale necessità di ausili nel caso di disturbo specifico dell'apprendimento o di riconosciuta disabilità ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Alla domanda le candidate e i candidati dovranno allegare:

1. i prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione;
2. altri allegati ritenuti utili ai fini della selezione;
3. curriculum vitae scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
4. documento di identità in corso di validità.

Art. 6 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Determineranno l'esclusione automatica dalla procedura selettiva:

- Mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell'istanza di partecipazione;
- Mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3 e dall'allegato 1 del presente bando.

Tutte le candidate e i candidati sono ammessi alle selezioni con riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare alla selezione; l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento del colloquio, l'esclusione dalla selezione stessa. L'esclusione è disposta con decreto motivato del Preside della Classe a cui afferisce il Responsabile scientifico ed è comunicata all'interessata/o all'indirizzo e-mail dichiarato nella domanda quale mezzo di comunicazione ufficiale relativo alla presente selezione.

Art. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dopo la chiusura del Bando, la Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto del Preside della Classe a cui afferisce il Responsabile scientifico ed è composta da almeno tre professori o ricercatori esperti nelle materie della borsa, incluso il Responsabile scientifico, salvo rinuncia del medesimo.

La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante e può avvalersi di

strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione valuta l'equivalenza del titolo conseguito all'estero ai fini della sola ammissione al concorso, come specificato all'art. 3 del presente bando.

Al termine dei lavori, la Commissione redigerà il verbale della selezione e lo invierà all'Amministrazione, per l'emanazione del provvedimento di conferimento.

Art. 8 – PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione degli assegnatari delle Borse di ricerca può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 al presente bando.

La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti.

Le Borse di ricerca sono attribuibili, nel rispetto della graduatoria, alle persone candidate che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli o titoli e colloquio) di 70/100.

La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli richiesti e dell'eventuale colloquio.

I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati nel corso del colloquio, ove previsto.

La Scuola assicura la pubblicità degli atti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 9 – CONFERIMENTO

Le Borse di ricerca sono conferite, secondo l'ordine della graduatoria, con provvedimento del Preside della Classe a cui afferisce il Responsabile scientifico e decorrono dalla data indicata nell'Allegato 1 al presente bando o nel provvedimento di assegnazione, previa accettazione da parte dell'assegnatario/a.

Art. 10 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA

La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della borsa da parte del/la vincitore/vincitrice deve avvenire entro il termine indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria e implica l'accettazione senza riserve delle condizioni del bando di selezione e dei regolamenti della Scuola.

La mancata accettazione entro i termini comunicati comporta l'automatica decadenza secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per le Borse di ricerca.

La sottoscrizione della dichiarazione di accettazione implica altresì la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti dal bando e dal Regolamento per le Borse di ricerca.

La graduatoria sarà utilizzata secondo l'ordine in cui è formulata e, in caso di rinuncia o di mancata accettazione nei termini comunicati dalla Struttura del/la vincitore/vincitrice, o di cessazione anticipata della borsa, questa potrà essere assegnata ad altro/a candidato/a. In tal caso, dovrà comunque essere seguito l'ordine della graduatoria finale di merito, secondo quanto previsto dal Regolamento per le Borse di ricerca (art. 15) e la durata residua della borsa non potrà comunque essere inferiore alla durata minima delle borse stabilita dal Regolamento stesso.

Art.11 – RINUNCIA E DECADENZA

In caso di rinuncia delle/gli assegnatarie/i o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite alle/ai candidate/i classificate/i idonee/i, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

di conferimento. Possono essere ammessi i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.

La/Il borsista che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarata/o decaduta/o dall'ulteriore godimento della borsa.

Il Provvedimento di decadenza sarà adottato dal Preside della Classe di afferenza su proposta motivata del Responsabile scientifico, sentita/o l'interessata/o.

Art.12 – PROROGA

Le Borse di ricerca possono essere prorogate nel rispetto dei limiti previsti e conformemente all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca.

La proroga di una borsa è proposta dal Responsabile scientifico, previo parere favorevole del Consiglio di Classe di afferenza del medesimo nonché di quella ove la/il borsista svolgerà l'attività, se distinta dalla precedente.

La proroga può avvenire su altro fondo, purché il tema di ricerca sia connesso con quello precedente, come da conforme parere del Consiglio di Classe cui afferisce il Responsabile scientifico.

Art.13 – DIRITTI E DOVERI

Il/La borsista avrà l'obbligo di iniziare l'attività nella data prevista e di espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di ricerca, secondo le direttive impartite dal Responsabile scientifico.

Potranno essere giustificate brevi interruzioni dell'attività di ricerca solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.

Per periodi di assenza superiori a 30 giorni dovuti a maternità, o malattia prolungata, debitamente certificati, l'attività di ricerca è interrotta e l'erogazione della borsa è sospesa.

Il/La borsista è tenuto a presentare alla/e scadenza/e fissata dal Responsabile scientifico, e comunque prima della scadenza della borsa di ricerca, una Relazione completa e documentata sul programma di attività svolto. Il Responsabile scientifico, sulla base della valutazione di tale relazione potrà proporre al Consiglio di classe il proseguimento o l'interruzione dell'attività di ricerca.

Il/La borsista è altresì tenuto al rispetto del Codice Etico e di comportamento della Scuola IUSS, nonché degli altri regolamenti interni.

Il/La borsista ha il diritto di utilizzare gli strumenti e le attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività, al solo scopo di svolgere l'attività oggetto della borsa e in conformità alle direttive del Responsabile scientifico.

Art. 14 – ESCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività di ricerca a seguito della fruizione di una Borsa di ricerca non comporta per la Scuola IUSS il riconoscimento come rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di lavoro autonomo.

L'assegnazione di Borse di ricerca non dà luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, né può essere computato ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Art. 15 – ASSICURAZIONE

L'onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico del/la borsista di ricerca, qualora non già coperta dalla Scuola.

Art.16 – INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI

La Borsa di ricerca è incompatibile:

- a. con Borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della Borsa;
- b. con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con Borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- c. con assegni di ricerca;
- d. con rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato;
- e. con rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo;
- f. con i contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240;
- g. con gli incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della legge 30.12.2010, n. 240;
- h. con gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della legge 30.12.2010, n. 240.

La frequenza ad un corso di master o ad un corso di alta formazione può essere autorizzata dal Responsabile scientifico, in presenza di motivate esigenze.

I borsisti possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che:

- a. tale attività sia dichiarata dal Responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di formazione di cui alla Borsa di ricerca;
- b. non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di formazione svolta dal/la borsista;
- c. non rechi pregiudizio alla Scuola IUSS, in relazione alle attività svolte.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii nonché dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, in qualità di Titolare (con sede in Piazza della Vittoria, 15, 27100 Pavia PV – PEC direzione@pec-iusspavia.it) informa che il trattamento dei dati personali, raccolti presso gli uffici amministrativi della Scuola IUSS, è finalizzato all'espletamento della selezione e per il conferimento e la gestione dell'incarico; avverrà nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno trattati in conformità al principio di necessità del trattamento e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. I dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato positivamente valutato e a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente (Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000).

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va presentata al Titolare.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: <https://www.iusspavia.it/it/protezione-dati-personali>.

Art. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile dell'Area Risorse Umane, Appalti, Edilizia e Patrimonio della Scuola IUSS, Dott.ssa Francesca Barone.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla U.O. Risorse Umane (tel. 0382/375866 e/o 0382/375833 – e-mail: selezione.hr@iusspavia.it).

Art. 19 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Pavia, data del protocollo

IL PRESIDE

DELLA CLASSE DI SCIENZE TECNOLOGIE E SOCIETÀ

Prof. Roberto Nascimbene

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

**IUSS**

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Allegato 1

Tema della ricerca:	Hydrological risk assessment and mitigation for infrastructure under climate change
Termini presentazione candidature:	Apertura: 27 marzo 2026 ore 12:00 Chiusura: 13 aprile 2026 ore 12:00
Modalità di selezione	Selezione pubblica per soli titoli.
Durata della borsa:	5 mesi non prorogabile
Numero posizioni da bandire:	1
Ammontare della borsa:	€ 10.000 totali lordo soggetto € 2.000 mensili lordo soggetto
Titoli richiesti per l'assegnazione:	Laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria Civile: Classe LM-23.
Competenze richieste per l'assegnazione:	Esperienza in: CAT modeling; Flood modeling; Infrastructure vulnerability; CPM data and models.
Struttura presso la quale verrà svolta la ricerca:	IUSS Pavia, Palazzo del Broletto, Piazza della Vittoria, 15 - Pavia, 27100.
Fondi di ricerca su cui graverà la borsa:	Fondi residui derivanti dell'attività di consulenza svolta dal dott. Marcello Arosio – Progetto Autostrada Pedemontana.
Ricercatore che seguirà l'attività del/la borsista:	Dottor Marcello Arosio
Descrizione del programma di ricerca:	Il programma di ricerca è finalizzato alla valutazione e gestione del rischio idrogeologico lungo la rete autostradale, in relazione ai cambiamenti climatici. Le attività prevedono l'analisi della vulnerabilità dell'infrastruttura rispetto a fenomeni meteorologici estremi, la mappatura delle criticità lungo la rete e la definizione di strategie di prevenzione e mitigazione per ridurre i potenziali danni derivanti da fenomeni di allagamento. La metodologia sarà sviluppata e testata su una specifica infrastruttura autostradale, con l'obiettivo di renderla replicabile e applicabile su larga scala alla rete autostradale italiana.